

a cui servono, e nei veri loro effetti di produttività agricola.

Dimostrata l'inattuabilità della prima proposizione fatta dal deputato Michelini, vediamo ora la questione sotto l'altro punto di vista, quello cioè se il fitto di acqua debba considerarsi come spesa di irrigazione, ossia di coltivazione ordinaria, epperò debba dedursi dall'estimo, ossia dal prodotto lordo dei terreni e degli opifici. No, o signori, il fitto d'acqua non deve considerarsi come una spesa ordinaria d'irrigazione o di attivazione; il fitto d'acqua mette il possessore del fondo, che è affittavolo d'acqua, in condizioni anomale riguardo alla massa generale dei proprietari delle acque. Altre sono e devono essere le spese generali ed ordinarie di coltivazione e di irrigazione, altri sono i fitti d'acqua, e qui io pregerei la Camera di non voler restringere le sue osservazioni alle condizioni del Vercellese o del Novarese. Bisogna portarsi su tutta la superficie dello Stato e sul sistema generale d'irrigazione. Il fitto d'acqua non può e non deve dedursi come spesa ordinaria di irrigazione, primieramente perchè nella teoria generale delle spese di coltivazione e di irrigazione non si devono comprendere nell'estimo censuario che le spese occorrenti per il conseguimento dei prodotti, fra le quali sono da contemplarsi quelle che riguardano la cura dei canali, la manutenzione degli edifizii d'acqua e simili, ma non mai una congrua di prodotti in natura rappresentante, in certo qual modo, una proprietà estrinseca al fondo.

Il fitto d'acqua non deve poi dedursi dall'estimo censuario per varie altre ragioni, fra le quali primeggiano le seguenti:

1° Perchè essendovi in un comune proprietà che pagano il fitto ed altre irrigate con acqua propria, si incorrerebbe (facendo la deduzione) nel pericolo di non avere più un giusto equilibrio nelle tariffe, e mancherebbe perciò il primo e più importante elemento per la perequazione delle medesime;

2° Il catasto deve servire a rappresentare la forza produttiva di tutto lo Stato, ma la forza produttiva quale è effettivamente, indipendentemente da tutte le parti nascoste che si possono incontrare, quali sono precisamente gli affitti. Allora nella gran cifra catastale, che si otterrebbe facendo le deduzioni degli affitti, non si avrebbe più l'espressione della vera forza produttiva del paese, ma una cifra fittizia, immaginaria;

3° Per le difficoltà che si incontrerebbero nel voler accertare la molteplicità di tante e sì svariate ed in gran parte nascoste contrattazioni private, onde non si saprebbe come un agente governativo potrà, per quanta diligenza voglia usare, arrivare a conoscere e ad apprezzare a giusta misura quali e quanti siano i fitti d'acqua vigenti, per cui si correrebbe rischio di trovare un numero di affitti assai maggiore di quello che realmente esista;

4° Perchè, deducendo il fitto d'acqua, si ritorna, per necessaria conseguenza, al principio di allibrare le acque ai loro possessori, onde si cadrebbe nell'accennato inconveniente di dover formare un catasto particolare per esse.

Io ho cercato, o signori, di spiegare i motivi per i quali non si possa stabilire un catasto particolare dei canali d'acqua colla forza loro produttiva e le cause per cui non convenga assolutamente dedurre dall'estimo catastale il fitto d'acqua. Resta ora che veggiamo se non vi sia una via aperta a questo affittavolo d'acqua per conseguire un risarcimento qualunque sulla quota d'estimo relativa e proporzionata a tali affitti.

Questo, o signori, è l'oggetto che il Ministero e la Commissione hanno voluto lasciare a parte, e questo è il motivo per cui si è fatto cenno nell'articolo 29 di tali fitti d'acqua. Ammesso che non sia possibile allibrare l'acqua, che non convenga in linea catastale dedurre i fitti d'acqua, può esservi

una ragione di economia generale, che per ora non entro a discutere, per la quale sia giusto ed equo che chi paga il fitto d'acqua non debba essere sovraccarico di due tasse, cioè del fitto d'acqua e dell'imposta sulla medesima, e che non debba essere tenuto al pagamento di un'imposta a beneficio del proprietario dell'acqua, il quale resterebbe esclusivamente gaudente.

Che cosa fate voi, o signori, coll'articolo 29? Voi dite: nell'estimo censuario non si farà deduzione dei canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari e censuari, ma con questo non pregiudicate per niente il diritto che possa essere attribuito all'affittavolo con altra legge ad un risarcimento verso il proprietario di essa, e questo o, signori, è quello che deve per indeclinabile necessità esservi sottoposto ad esame nella legge d'imposta laddove sarà detto: il proprietario di beni irrigati con acqua non propria avrà o non avrà, pei motivi che largamente saranno sviluppati, diritto a ritenersi la quota d'imposta proporzionale al fitto che paga. Allora che cosa succederà? Succederà, nell'ipotesi che venga adottato questo principio, che il catasto non sarà obbligato d'intromettersi in tutte queste particolari contrattazioni di fitti d'acqua, ed allora avrete evitato l'inconveniente di avere tariffe, dirò così, zoppicanti, ora basse, ora alte, ed otterrete una perequazione di tariffe generali uniformi, inquantochè sarebbero allibrare sulla vera produttività effettiva del suolo.

Se la Camera vuole ben ponderare le ragioni che ho addotte, io credo converrà con me che la sola sede ove possa aversi riguardo ai fittavoli d'acqua sia nell'articolo 29, e che non altrove e meno nella legge catastale si debba proporre una diminuzione per tale oggetto. Se a confermare la Camera in questo divisamento può valere l'esempio di altri catasti, essa può ritenere che in nessuno dei catasti finora eseguiti e principalmente in quelli di Francia e del Lombardo-Veneto, che sono quelli ove tali questioni riceverono un più ampio sviluppo, non si è mai pensato nè a stimare le acque separatamente dai fondi a cui servono, nè a dedurre dall'estimo catastale i fitti d'acqua, ma essersi sempre limitati alle sole decisioni delle spese occorrenti per le ordinarie irrigazioni più sopra accennate.

Ammesso questo principio e la necessità indeclinabile di dovere stimare l'acqua unitamente ai fondi, bisognava pure provvedere a fare una stima di questi canali, in quanto che, lasciandoli non stimati, si sarebbe corso il pericolo di lasciare proprietà non allibrare. Ora dal momento che si allibra una strada con pedaggio, dal momento che si allibra una strada vicinale, un canale interno, debbesi pure allibrare per parificazione il terreno sul quale l'acqua scorre.

E in questo, o signori, tanto la Commissione del 1848, quanto le due Commissioni elette in questa Camera hanno seguito la legislazione francese, con ben poche modificazioni tendenti a facilitare l'esecuzione pratica delle operazioni inerenti a tale stima per parificazione.

Riducendo a termini concreti le dimostrazioni che ho avuto l'onore di esporvi, o signori, mi sembra che sarete d'accordo col Ministero e colla Commissione nel concludere che non si possa effettuare una stima particolare delle acque, che non si debbano dedurre nell'estimo catastale i fitti d'acque e che si debbano rimandare alla legge d'imposta le disposizioni tendenti a regolare le ragioni dei conduttori riguardo ai proprietari delle acque, onde emerge la conseguenza che non si debba accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Michelini, il quale, se ben lo si considera, trascinerrebbe inevitabilmente negli inapplicabili sistemi sovra indicati.

A. R. A. Mi si permettano alcune brevi osservazioni in ap-